

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

-1^ SEZIONE LAVORO-

Il Giudice

Il Tribunale di Roma, 1^ sezione lavoro, nella persona della dr.ssa Maria De Renzis, nel procedimento n. 4699 del Ruolo generale dell'anno 2020, vertente

TRA

ASSOCIAZIONE STAMPA ROMANA, in persona del Consigliere Segretario *pro tempore*, Dott. Lazzaro Antonio Pappagallo

(Avv.to Francesco Bronzini)

E

IL SOLE 24 ORE S.p.A., in persona del Dott. Romeo Marrocchio, in forza di procura per atto in autentica Notaio, Sabrina Chibbaro di Milano del 13.2.2019, Rep. N° 19281/4340

(Avv.ti Claudio Morpurgo, Anna Menicatti,

Nicola Pagnotta)

All'esito dell'udienza del 1°.07.2020 svoltasi con le forme della trattazione scritta ex art. 83, comma 7, lett. h), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con emendamenti, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con ricorso ex art. 28 Legge n. 300/1970, depositato in data 11.2.2020 e ritualmente notificato, l'Associazione Stampa Romana, Sindacato Unitario dei Giornalisti, chiedeva la declaratoria di antisindacalità della condotta tenuta dal Il Sole 24 Ore S.p.A., consistente nell'aver omesso di adempiere alle comunicazioni e procedure di cui agli artt. 22 e 34 del Contratto Collettivo Giornalistico nel procedimento di trasferimento irrogato al giornalista Luigi Iliano con lettera del 18.12.2019.



In particolare, parte ricorrente deduceva che, nel disporre il trasferimento anzidetto dalla redazione di Roma alla redazione di Milano, la società datrice di lavoro aveva omesso di sentire il parere obbligatorio del Comitato o del fiduciario di redazione previsto dall'art. 22 Contratto Collettivo Giornalistico in caso di dissenso da parte del giornalista, con conseguente violazione delle proprie prerogative in termini di esercizio del controllo sull'operato aziendale.

Concludeva chiedendo la dichiarazione di illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del disposto trasferimento.

Si costituiva Il Sole 24 Ore S.p.A., contestando quanto *ex adverso* dedotto e rilevando che, fin dall'ottobre 2018, la Direzione del personale e la Direzione editoriale della società mettevano al corrente informalmente il Sig. Iliano, i colleghi del giornalista assegnati alla sede romana dell'Agenzia Radiocor nonché il Comitato di Redazione di Radiocor ed il Comitato di redazione del quotidiano della determinazione di trasferimento dei predetti giornalisti alla sede di Milano. Osservava altresì che i trasferimenti erano legittimamente stati disposti nell'ambito di una riorganizzazione interna e che la società si era sempre mostrata disponibile al dialogo, tanto da aver raggiunto, con alcuni dei giornalisti coinvolti dal trasferimento, accordi individuali di novazione contrattuale generale.

Concludeva insistendo per il rigetto del ricorso, inammissibile anche sotto il profilo della mancanza di attualità della condotta, ove anche accertata dal Giudicante.

2. Ciò delineato sulle opposte linee difensive, ritiene il Giudicante che, nella presente fattispecie, vi sia stata una violazione della procedura prevista dall'art. 22 del Contratto Collettivo Giornalistico; in base alla precitata norma infatti *sul trasferimento quando non vi sia consenso dell'interessato sarà obbligatorio sentire il parere del comitato o fiduciario di redazione, parere*



che deve intervenire in momento precedente alla attuazione del provvedimento del datore di lavoro.

Dalla documentazione versata in atti risulta che Il Sole 24 Ore ha tardivamente provveduto a richiedere il parere al Comitato di redazione, in epoca successiva al trasferimento *de quo*, divenuto operativo dal 20.01.2020 (vedasi documenti 13 e 14 del fascicolo di parte convenuta). Prive di pregio in tal senso sono le doglianze della convenuta circa la conoscenza dell'intera vicenda traslativa da parte del comitato di redazione sin dall'ottobre 2018, poiché lo scambio di mail e comunicazioni avvenuto tra le parti e versato in atti non può, in ogni caso, far ritenere assolto da parte del datore l'obbligo procedurale di richiedere il parere del comitato in caso di dissenso del giornalista al trasferimento; il dissenso, come detto in precedenza, è stato manifestato dal Sig. Iliano in data 10.01.2020, il trasferimento è divenuto operativo dal 20.01.2020 e la richiesta di parere è stata inoltrata dalla società al comitato di redazione a trasferimento avvenuto, in data 13.03.2020.

Nel caso in esame, dunque, è palese la violazione del termine posto dalla contrattazione collettiva, tanto che la richiesta tardiva di parere è del tutto assimilabile ad una sostanziale omissione.

Ne deriva che la predetta violazione va a ledere il diritto dell'organizzazione sindacale dei giornalisti ricorrente ad un efficace controllo sull'operato aziendale quali riconosciuto dalla disposizione che si assume violata, pregiudicandone, anche solo potenzialmente, l'effettivo esercizio.

Si ritiene, altresì, che la condotta antisindacale della convenuta, nonostante l'esaurimento della singola azione antisindacale, persista e sia dotata di attualità, in quanto trattasi di una situazione idonea a ripetersi in occasione di futuri trasferimenti e a produrre pertanto effetti durevoli nel tempo (vedasi Cass. n. 13860/2019).



In conclusione, deve essere riconosciuta come antisindacale la condotta del Il Sole 24 Ore S.p.A. per quanto di ragione evidenziato, con conseguente rimozione degli effetti pregiudizievoli e dichiarazione di inefficacia del trasferimento del giornalista Luigi Iliano, disposto in violazione della procedura indicata dalla disposizione collettiva.

Non merita al contrario accoglimento la richiesta di pubblicazione del decreto su uno o più quotidiani nazionali, risultando la stessa esorbitante rispetto al concreto ambito di diffusione della condotta illegittima, avverso la quale la associazione ricorrente ha ottenuto adeguata tutela attraverso la dichiarazione di inefficacia del trasferimento *de quo*.

Le spese di lite, da distrarsi in favore dell'Avv. Bronzini, seguono la pressoché totale soccombenza del Il Sole 24 ore spa e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri forensi ex DM 55/2014, valore indeterminato o indeterminabile.

P.Q.M.

-Accoglie il ricorso per quanto di ragione, dichiara l'antisindacalità della condotta di Il Sole 24 Ore S.p.A., consistita nell'aver omesso di chiedere al Comitato di redazione il parere obbligatorio ex art. 22 Contratto Collettivo Giornalistico nel trasferimento di Luigi Iliano e per l'effetto dichiara inefficace l'anzidetto trasferimento disposto con provvedimento del 18.12.2019;

-condanna il Il Sole 24 ore al pagamento, in favore del procuratore di parte ricorrente antistatario, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2000,00, oltre IVA, Cap e spese generali;

-avverte che avverso il presente decreto è possibile proporre opposizione nel termine previsto dall'art. 28 legge 300/1970.

Manda alla cancelleria di comunicare alle parti il presente decreto

Roma li 1 luglio 2020

Il Giudice del lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)

